



SENTENZA N.258/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73739** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 12.10.2022 ad istanza di **(omissis)**, (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa e con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli, Corso A. Lucci n. 137;
(pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Napoli, Piazza Municipio n. 1; rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola e Giacomo Pizza e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo presso l'Ufficio di segreteria dell'Avvocatura Comunale (pec: avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 5.2.2024 e del Comune di Napoli con memoria del 17.4.2024.

FATTO

Parte ricorrente - già dipendente del Comune di Napoli dal 2.1.1979 al 30.4.2018 - si duole del mancato adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL del 21 maggio 2018 per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2018.

Non avendo ottenuto quanto ritenuto di spettanza, ha adito questa Corte, a seguito di declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario, domandando la condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e al pagamento dei dovuti arretrati.

Con comparsa del 5.2.2024, si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'avvenuto esatto adempimento della pretesa azionata con corresponsione degli arretrati di spettanza.

Con comparsa del 17.4.2024, si costituiva in giudizio il Comune di Napoli preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando nel merito il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Francesco Riccardi, per delega orale degli avvocati costituiti per il ricorrente, ritenuta soddisfatta la pretesa azionata per effetto dell'adempimento dell'INPS, chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. L'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, domandava, tuttavia, la compensazione delle spese.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, si estromette dal presente giudizio il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva, sussistendo la sola legittimazione dell'INPS, quale parte resistente in qualità di Ente gestore

e pagatore per i dipendenti pubblici con riferimento al preteso ricalcolo del rateo pensionistico oggetto della proposta riassunzione.

2. Nel merito, dalla documentazione in atti si rileva la riliquidazione, a cura dell'Istituto previdenziale, del trattamento pensionistico di (omissis) con corresponsione degli arretrati di spettanza e conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata, come affermato e riconosciuto in sede d'udienza sia dall'Ente previdenziale che dal legale di parte ricorrente.

Nello specifico, in data 28.03.2022, l'INPS ha provveduto ad inserire sulla posizione contributiva del ricorrente (previo versamento ed invio da parte del Comune di nuova certificazione modello PA04) i contributi dovuti sugli arretrati spettanti in base al nuovo CCNL ed a ricostruire la pensione.

I ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di giugno 2022.

Tale circostanza, attestata nell'allegata relazione amministrativa redatta a mezzo mail dal funzionario INPS dr. Graziana De Stefano, è provata dalla determina di riliquidazione della pensione e dal cedolino di pensione del mese di maggio 2022.

3. Alla stregua dei motivi illustrati, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese in ragione della condotta collaborativa dell'INPS nella riliquidazione del trattamento pensionistico in tempi non irragionevoli a seguito del versamento dei contributi da parte del Comune.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Estromette il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva.
2. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
3. Dispone la compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale